



COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI SERRAMAZZONI PER IL PERIODO ESTIVO 2013.

Prot. 7276

CIG. 524778947A

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Art. 1 - Oggetto e durata

Costituisce oggetto del presente appalto la gestione della Piscina Comunale di Serramazzoni. La durata dell’affidamento è di 45 giorni (QUARANTACINQUE).

Art. 2 - Importo a base di gara

Il canone minimo a base d'asta, con offerte in aumento su tale importo, è pari a € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) oltre IVA se dovuta;

Art.3 - Consegna e custodia degli impianti

L’impianto ricreativo è costituito da:

- una vasca grande, con perimetro irregolare e superficie di 188 mq con dimensioni massime, in lunghezza e larghezza, rispettivamente di 20 e 10 mt.
- una vasca per bambini avente una superficie rettangolare di 28 mq circa, lunghezza 7,4 m e larghezza 4,2.
- un edificio contenente spogliatoi, ripostiglio, magazzino, servizi igienici e biglietteria
- ulteriori due piccoli edifici con destinazione bar e locale accessorio all’ingresso.

L’impianto, comprensivo di tutte le attrezzature, viene consegnato all’affidatario previa redazione di apposito verbale, in condizioni di normale operatività e con gli impianti a norma.

Il funzionamento delle apparecchiature elettriche, idrauliche e meccaniche dovrà essere assicurato nel rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Impianti e relative attrezzature potranno essere utilizzati esclusivamente in conformità alla loro destinazione ed alla fine del periodo di gestione dovrà essere redatta dall’affidatario e verificata dal Comune apposita relazione attestante l’eventuale dismissione di beni a causa dell’uso.

L’affidatario è costituito custode del bene.

Alla risoluzione del rapporto il bene stesso, complessivamente inteso come immobile e dotazione di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un corretto uso da parte degli utenti.

Art. 4- Finalità e obiettivi della gestione dell’impianto

Il Comune di Serramazzoni, nel proporre la gestione della struttura, si pone per la stessa i seguenti obiettivi:

- offrire ai cittadini un impianto ricreativo e per la pratica del nuoto;
- valorizzare appieno le potenzialità di aggregazione e socializzazione dell’impianto contribuendo alla qualificazione anche turistica del capoluogo di Serramazzoni;
- diversificare l’offerta di attività per il tempo libero di molteplici fasce di età di utenti.

L’affidatario dovrà provvedere alla custodia dell’impianto e delle attrezzature oggetto del servizio con particolare riferimento a:

- controllo sull’afflusso e deflusso dell’utenza;

- corretto uso delle strutture;
- apertura custodia, vigilanza e chiusura dell'impianto secondo il **Piano di Utilizzo** predisposta dall'affidatario e trasmessa al Comune entro 7 giorni dall'affidamento;
- controllare il regolare e corretto funzionamento delle strutture, delle attrezzature e degli impianti;
- favorire l'utilizzo degli impianti per le seguenti categorie: anziani, disabili, minori, scuole e centri ricreativi estivi del Comune di Serramazzoni;
- prestare la propria collaborazione per lo svolgimento presso l'impianto per iniziative promosse occasionalmente dal Comune di Serramazzoni. Si precisa inoltre che in caso di attività organizzate dal Comune o da terzi presso la contigua area ricreativa negli orari di chiusura della piscina, il gestore dovrà obbligatoriamente permettere l'accesso all'impianto per l'utilizzo delle vie di fuga presenti.

L'impianto ricreativo potrà essere utilizzato esclusivamente per attività compatibili con le sue caratteristiche e che non ne compromettano l'integrità, funzionalità e durata. Pertanto usi della struttura diversi da quelli previsti dovranno essere espressamente autorizzati dal Comune di Serramazzoni.

La società affidataria si impegna a rispettare e a fare rispettare gli orari di utilizzo dell'impianto ricreativo secondo il calendario d'uso concordato, nonché le norme e i regolamenti in vigore nel Comune di Serramazzoni in materia di impianti sportivi.

L'affidatario dovrà garantire l'apertura dell'impianto per il periodo estivo. L'apertura dovrà essere garantita nelle fasce orarie concordate con il Comune di Serramazzoni e secondo il calendario indicato nel Piano di Utilizzo.

Modalità generali di svolgimento del servizio:

- L'affidatario assume su di sé tutti gli adempimenti organizzativi necessari alla gestione del servizio. Allo stesso modo dovranno essere assolti dall'affidatario tutti gli obblighi di tipo giuridico-amministrativo, contabile, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento di tale attività. L'affidatario si impegna a rispettare e a fare rispettare le normative vigenti e i regolamenti in vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro, impatto acustico, antincendio e primo soccorso, previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.
- L'affidatario si impegna inoltre ad annotare le attività che si svolgono nell'impianto, attraverso la registrazione delle presenze giornaliere, da trasmettersi mensilmente al Comune di Serramazzoni.
- L'affidatario si impegna a trasmettere al Comune di Serramazzoni il rendiconto economico contenente i dati dell'attività e i dati relativi ai costi sostenuti (manutenzione ordinaria, costi del personale, oneri per utenze, ecc.) ed agli introiti registrati (tariffe incassate, sponsorizzazioni, ecc.), entro un mese dalla conclusione del periodo di affidamento.

Art. 5 - Punti ristoro

Il concessionario potrà aprire servizi stagionali di bar e di ristoro all'interno dell'impianto, con autorizzazioni amministrative rilasciate da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale autorizzazione decade contestualmente al termine della concessione.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività stagionale dovranno essere intestate al legale rappresentante della società aggiudicataria, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. I prezzi di listino e i periodi di apertura dei punti ristoro, fatte salve le disposizioni di legge, dovranno essere concordati con il Comune di Serramazzoni.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e gli obblighi di tipo giuridico-amministrativo, contabile, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento di tale attività. L'affidatario si impegna a rispettare e a fare rispettare le normative vigenti e i regolamenti in vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro, impatto acustico, antincendio e primo soccorso, previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.

Art. 6 - Manutenzione e vigilanza

Sono a carico dell'affidatario, che dovrà provvedervi a propria cura e spese tutti gli interventi ed oneri accessori previsti a carico del conduttore nella "Tabella ripartizione oneri accessori tra proprietario e conduttore predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma - Atti privati al n. C46286 in data 22.11.1994" per quanto riguarda gli edifici;

In particolare:

- manutenzione ordinaria dell'impianto;
- pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo, degli arredi, vetrate e infissi.
- disinfezione periodica degli spogliatoi e servizi igienici;
- servizio di sorveglianza e vigilanza finalizzato ad un corretto utilizzo dell'impianto
- ad impedire l'accesso agli impianti di persone non autorizzate;
- manutenzione delle aree verdi di pertinenza dell'impianto sportivo compreso l'onere di smaltimento dei materiali di risulta.
- eventuali opere di piccola manutenzione straordinaria da concordare col Comune.

MONITORAGGIO DELL'ACQUA IN VASCA

Il concessionario ha l'obbligo:

- di redarre, prima dell'inizio dell'attività, il Piano di Autocontrollo della piscina previsto al punto 5 - Controlli interni della DGR n. 1092 del 18/07/2005 e di trasmetterlo al Servizio Igiene Pubblica dell'A.Usl e contestualmente al Comune.
- di provvedere quotidianamente alla misura e al monitoraggio dei principali parametri chimici dell'acqua in vasca tramite minifotometro elettronico;
- di far eseguire presso un laboratorio chimico-biologico autorizzato, tutte le operazioni analitiche per il controllo della conformità dell'acqua, del processo di trattamento, alle specifiche normative sanitarie. Tali analisi dovranno essere eseguite stabilmente almeno una volta al mese. I risultati dovranno essere conservati a cura del gestore presso l'impianto e messi a disposizione del Comune e/o delle autorità competenti in caso di verifiche e controlli

Resteranno a carico del concedente gli interventi straordinari e strutturali a manutenzione, modifica, ricostruzione ed adeguamento del complesso esistente.

Per quanto riguarda le attrezzature mobili oltre alla loro manutenzione, l'affidatario ha anche l'onere dell'eventuale loro sostituzione.

Tutti gli oneri ed i costi inerenti direttamente ed indirettamente lo svolgimento delle attività sono a totale carico dell'affidatario.

Art. 7 – Documentazione da tenere obbligatoriamente presso la sede

Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

- a) Planimetria dell'impianto ed elaborati progettuali aggiornati di ogni singola sezione funzionale;
- b) Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;
- c) Registro indicato al paragrafo "trattamento acqua piscina" per i dosaggi di sterilizzanti, cloro, etc, e numero dei bagnanti;
- d) Risultati analisi chimico-fisiche.

Art. 8 - Oneri per utenze, tasse ed altri oneri.

Sono a carico dell'affidatario le spese relative:

- alle utenze idriche ed elettriche e di gas metano (verrà fatta la lettura dei rispettivi contatori al momento della consegna e della riconsegna e i consumi effettivamente effettuati dovranno essere rimborsati al Comune);
- tasse sulla pubblicità;
- ogni altra spesa, onere, imposta, tassa assimilabile a quelle citate.

L'affidatario si obbliga espressamente a mettere in atto ogni intervento o strumento possibile, sia di ordine tecnico che sotto il profilo delle verifiche della sorveglianza e controllo per un contenimento ed una razionalizzazione delle spese energetiche.

Art. 9 - Tariffe per l'utilizzo impianto

Le tariffe da praticarsi per l'uso dell'impianto sono le seguenti:

Costo Ingresso	Bambini fino a 5 anni	Bambini dai 6 ai 12 anni	Adulti
Giornaliero	GRATUITO	6,00	8,00
Pomeriggio dal lunedì al venerdì - Dopo le 14	GRATUITO	5,00	6,00
Abbonamento per 12 ingressi	GRATUITO	60,00	80,00

GRUPPI ISTITUZIONALI

Scuole, centri estivi, parrocchie, ecc... oltre i 20 partecipanti la tariffa per la frequenza mattutina o pomeridiana è di € 2,50 a persona e ogni 10 partecipanti l'accompagnatore partecipa gratuitamente.

Tali tariffe resteranno di competenza dell'affidatario e saranno riscosse a cura e spese dello stesso. L'affidatario dovrà rilasciare apposita ricevuta agli utilizzatori attestante il pagamento della tariffa citata e tenere la documentazione relativa a tutti gli introiti effettuati a disposizione del Comune di Serramazzoni.

Gli introiti derivati dall'eventuale svolgimento di manifestazioni sportive o di altra natura (biglietti di ingresso) spetteranno agli enti o alle Associazioni organizzatrici, alle quali faranno carico tutti gli oneri fiscali tributari, ecc. derivanti da tali proventi.

Art. - 10 Canone di concessione in uso

L'affidatario si impegna a versare al Comune di Serramazzoni, per la concessione in uso dell'impianto ricreativo, il canone, come risultante dall'offerta economica presentata entro il 01/09/2013.

Art.11 - Responsabilità

Il Comune di Serramazzoni assume i rischi di responsabilità civile derivantigli dalla sua qualità di proprietario.

L'affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela, atti ad evitare rischi o danni alle persone animali o cose.

L'affidatario assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé e utilizzatori dell'impianto derivanti dall'uso degli impianti.

L'affidatario esonera quindi espressamente il Comune di Serramazzoni da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall'attività svolta e/o dai rapporti che andrà instaurando per l'esercizio dell'affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione.

L'affidatario deve pertanto stipulare, con primaria compagnia assicuratrice:

A) Assicurazione a rischio locativo dei fabbricati, macchinari impianti installazioni, attrezzature, dei danni derivanti dall'esercizio dell'impianto sportivo. Per tutto il periodo di gestione degli impianti il concessionario dovrà contrarre a sue spese una polizza assicurativa che risarcisca i danni materiali causati dall'incendio a cose, manufatti, installazioni, macchinari, sezioni di impianto. Il massimale minimo richiesto: **incendio, relativo all'impianto nella sua globalità (fabbricati, opere elettromeccaniche, attrezzature) € 150.000,00:**

B) Una congrua copertura assicurativa a garanzia della propria **responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori di lavoro (RCO)** avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dalla convenzione, ed avente le seguenti prestazioni minime:

- massimale unico per sinistro di €. 1.500.000,00;
- danni alle cose in consegna e custodia con il limite di €. 50.000,00;
- danni da incendio (causale incendio) con il limite di €. 50.000,00;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Serramazzoni;
- organizzazione di manifestazioni sportive e non sportive (se previste nel Piano d'Utilizzo);
- gestione di bar somministrazione di cibi e bevande (se previste nel Piano d'Utilizzo);

- la garanzia deve essere valida anche per i danni cagionati a terzi dai soci e da personale dipendente ed autonomo e comunque da addetti autorizzati che svolgono l'attività all'interno della struttura, nonché da persone non dipendenti che partecipano alle attività oggetto della gestione;
- responsabilità civile per cose consegnate o non (art. 1784 del c.c.);
- danni alle cose di terzi (escluse quelle oggetto della gestione) trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- uso di macchine operatrici ed attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività oggetto della gestione.

Nota in merito ai Rischi assicurati con RCO. Per tutto il periodo di gestione del complesso natatorio Piscina Comunale, il concessionario dovrà contrarre, a sue spese, apposita polizza assicurativa che garantisca il risarcimento di eventuali somme dovute (capitale, interessi e spese), delle quali esso sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" (anche se distaccati presso altre sedi) di cui il medesimo si avvale, addetti alle attività inerenti la conduzione e gestione della Piscina Comunale. I soci ed i familiari coadiuvanti (purché assicurati presso l'Istituto stesso) sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

L'assicurazione contratta deve valere anche per le azioni di rivalsa degli Istituti previdenziali (INPS, INAIL e/o altri soggetti/istituti previdenziali per specifiche categorie) secondo le previsioni di legge.

Con le stipulazioni delle assicurazioni indicate, il gestore non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento dei lavori e dei servizi previsti nel presente appalto.

Il gestore resta per contro obbligato a risarcire qualsiasi danno, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggiore rischio che egli ritenga connesso con i lavori.

Copia delle suddette polizze dovrà essere preventivamente trasmessa in copia al Comune di Serramazzoni prima della stipulazione del contratto e prima dell'inizio della gestione di cui trattasi.

Art. 12 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nel presente capitolato che diverrà parte sostanziale della convenzione con il gestore, l'affidatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione nella misura di € 750,00 (Settecentocinquanta/00) con validità per l'intero periodo di durata, in forma di fidejussione o polizza fidejussoria; la cauzione dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica dello stato di manutenzione dei beni e della mancanza di incombenze circa oneri contributi e tributi ricadenti in capo all'affidatario.

Art. 13 - Obblighi contrattuali, previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti.

Contabilità.

L'affidatario si obbliga relativamente ai propri dipendenti, a:

- osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivo nazionali di lavoro in vigore per il tempo e nella località dove si svolge la gestione;
- ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro; rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione del presente contratto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi durante la gestione.
- ad assicurare la corretta e trasparente tenuta della propria contabilità, dei libri contabili ecc.;

Il Comune di Serramazzoni si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e discrezione, di richiedere copia della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi citati, nonché di effettuare le verifiche o controlli ritenuti necessari.

Art. 14 – Pubblicità

L'affidatario ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto per il periodo di validità del presente affidamento, i cui contenuti dovranno essere preventivamente visionati dal Comune di Serramazzone.

L'affidatario ha più precisamente la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie, effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favori di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla legge 10/12/93 n. 515.

Gli introiti derivanti dalla pubblicità saranno introitati e trattenuti direttamente dall'affidatario, al quale faranno capo conseguentemente i relativi oneri previsti dalla legislazione italiana (Imposta Comunale sulla pubblicità, ecc.).

Nessuna responsabilità farà carico al Comune di Serramazzone per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o comunque di terzi.

In caso di realizzazione di contratti con ditte specializzate in tal senso, questi non dovranno avere una durata superiore a quella della concessione.

Art. 15 - Recesso unilaterale dell'appaltatore

L'affidatario potrà recedere dal contratto prima della scadenza prevista solo per giustificato motivo.

Tale facoltà dovrà essere preceduta da un preavviso scritto al Comune, contenente la motivazione del recesso.

Art. 16 - Subappalto-divieto di cessione

Il contratto non potrà essere ceduto e il servizio non potrà essere subappaltato, nemmeno parzialmente, senza il preventivo consenso scritto del Comune di Serramazzone, pena l'immediata risoluzione del contratto .

In ogni caso si fa espresso richiamo alla normativa di cui all'art. 18 L. 55/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 17 - Poteri ispettivi

Il Comune di Serramazzone si riserva la facoltà di esercitare, a suo insindacabile giudizio, tutti i poteri ispettivi e di controllo sulla gestione dell'impianto ritenuti necessari per garantire un corretto utilizzo dello stesso.

Art. 18 - Trasformazione o fusione del soggetto affidatario della gestione

L'affidatario si obbliga a dare preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Serramazzone di eventuali trasformazioni o fusioni, fornendo la necessaria documentazione.

Al Comune di Serramazzone nei casi previsti al comma precedente è attribuita la facoltà di recedere senza alcun corrispettivo dal presente capitolato o di dare il proprio assenso, per la sostituzione della nuova società derivante dalla trasformazione o fusione, nei rapporti derivanti dal presente capitolato.

Art. 19 - Riservatezza

Tutti i documenti e i dati che sono prodotti dall'Aggiudicataria nell'ambito dell'attività dell'appalto sono proprietà dell'Ente appaltante. L'affidatario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'attività contemplata che non sia resa nota dall'Amministrazione ovvero la cui divulgazione non sia precedentemente autorizzata dall'Amministrazione.

L'affidatario si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto e adotterà opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

L'affidatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile" ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003), assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti. Alla scadenza del contratto restituirà tutti i dati in suo possesso al Comune entro 5 giorni .

Art. 20 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato si intendono richiamate le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 21 - Inadempimenti e penalità – Risoluzione del contratto

L'affidatario, nell'esecuzione del Servizio richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il Servizio stesso.

In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere al Comune di Serramazzone le seguenti penalità:

Caratteristiche dell'inadempimento	Penalità
Mancata esecuzione da parte dell'affidatario delle attività oggetto dell'affidamento, con riferimento particolare a quanto previsto dagli artt. 4 , 6 e 7.	€ 500,00 per ogni inadempienza accertata con le modalità sottoindicate
Sospensione, senza giusta causa, da parte dell'affidatario delle attività oggetto dell'affidamento, con riferimento particolare a quanto previsto all'art. 4	€ 50,00 al giorno
Svolgimento di attività non autorizzate dal Comune di Serramazzone, nell'ambito della gestione dell'impianto.	€ 500,00 per ogni inadempienza accertata con le modalità sotto indicate
Mancato rispetto della programmazione dell'attività dell'impianto (Piano di Utilizzo).	€ 500,00 per ogni inadempienza accertata con le modalità sottoindicate

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, Il Comune di Serramazzone avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte dell'affidatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio, compresi i monitoraggi quotidiani e periodici dell'acqua di vasca descritti all'art. 6;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'affidatario;
- in caso di cessione dell'attività ad altri;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per inadempienze reiterate, nel corso del periodo di gestione, per più di tre volte, che il Comune di Serramazzone giudicherà non più sanzionabili, tramite le penali stabilite e quantificate come sopra.

Il Comune di Serramazzone può risolvere il contratto, tale risoluzione va comunicata all'affidatario con raccomandata R.R.

In caso di risoluzione del contratto il Comune di Serramazzone potrà scegliere:

- o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni;
- oppure affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto all'affidatario.

E' sempre comunque fatto salvo il diritto dal risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi il Comune di Serramazzone su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

Il Comune di Serramazzone si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare unilateralmente risolto il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Tale

facoltà dovrà essere preceduta da un preavviso scritto, con la motivazione della revoca, da notificarsi al Gestore.

Art. 21 - Controversie

Eventuali controversie circa i rapporti tra le parti derivanti dalla presente gestione saranno definite da un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dal Comune di Serramazzoni, da un esperto nominato dall'affidatario, da un terzo designato di comune accordo tra le parti contraenti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 22 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono per intero a carico dell'appaltatore.

Art. 23 - Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio legale presso la sede del Comune di Serramazzoni.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

In relazione alla protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il presente appalto, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti solamente allo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto;
 - il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
 - l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
 - i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - il personale interno del Comune di Serramazzoni addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.;
 - i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al Codice in materia di trattamento dati personali n. 196/2003, cui si rinvia;
 - il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serramazzoni.
-